

## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

## SEZ. FALLIMENTARE

## “RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE”

## CONTESUTALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

## IMMOBILIARE TRIB. BERGAMO R.G.ES. 346/2024

Ex art. 66 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2022 n. 83)

per

il Sig. **Lucchese Carmelo**, [REDACTED]  
n. 7, codice fiscale LCCCML68M09A049L e la Sig.ra **Apicella Lucia**, [REDACTED]  
[REDACTED] PCLLCU71R45L049V, elettivamente  
domiciliati in [REDACTED]  
[REDACTED], dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, Pec:  
[REDACTED]

\*\*\*

**Requisiti soggettivi**

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

L'art. 2 lett c) definisce *“«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;



L'art 2 lett e) definisce “<<consumatore>>: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”.

\*\*\*

Per tutte le ragioni infra esposte, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

### **Requisiti oggettivi**

L'art. 67 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore: “*Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma*”

Quindi, il debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).

Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi gli istanti in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

Gli istanti, inoltre, non hanno presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e **non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**

\*\*\*

I ricorrenti hanno presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare, presso l'organismo O.C.C dell'ODCED di Bergamo; in tale procedura è stato nominato, quale



Gestore della Crisi, il Dott. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

## COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dei ricorrenti è così composto:

### debitore:

Cognome LUCCHESE  
Nome CARMELO  
Codice Fiscale LCCCML68M09L049L  
Comune di nascita TARANTO (TA)  
Data di nascita 09.08.1969  
Comune di residenza [REDACTED]  
Indirizzo di residenza [REDACTED]  
Cap 24030  
Stato civile CONIUGATO con Apicella Lucia  
Impiego OPERAIO

### debitore:

Cognome APICELLA  
Nome LUCIA  
Codice Fiscale PCLLCU71R45L049V  
Comune di nascita [REDACTED]  
Data di nascita 05.10.1971  
Comune di residenza [REDACTED]  
Indirizzo di residenza [REDACTED]  
Cap 24030  
Stato civile CONIUGATA con Lucchese Carmelo  
Impiego OPERAIO



**familiare dei**

**debitori:**

Cognome LUCCHESE

Nome [REDACTED]

Codice Fiscale [REDACTED]

Comune di nascita MERATE

Data di nascita [REDACTED]

Comune di residenza [REDACTED]

Indirizzo di residenza [REDACTED]

Cap 24030

La famiglia risiede in immobile in comproprietà tra i coniugi che è attualmente oggetto di procedura espropriativa, di cui meglio si dirà nell'apposito paragrafo.

Il Sig Lucchese Carmelo, ad oggi, ha un contratto di lavoro come impiegato con una retribuzione media mensile netta di circa euro [REDACTED] Euro mensili.

La Sig.ra Apicella Lucia ad oggi, ha un contratto di lavoro come operaia con una retribuzione media mensile netta di circa euro [REDACTED] Euro mensili.

Il nucleo familiare percepisce l'assegno unico con maggiorazione per l'invalidità della figlia dall'INPS, di attuali euro [REDACTED].

L'importo è aumentato leggermente mese per mese a partire da novembre 2024; fino a quel momento era fisso e pari ad euro [REDACTED].

## **FONTI DI REDDITO DELL'ISTANTE**

Redditi da lavoro dipendente: come si è detto sia il sig. Lucchese che la sig.ra Apicella sono lavoratori dipendenti con contratto entrambi a tempo indeterminato.

I redditi degli istanti, ripresi dai "modelli 730" sono così rappresentati:





Energia elettrica, gas	960,00	80,00
Oneri condominiali	600,00	50,00
Automezzi (autovettura, carburante, assicurazione, bollo etc)	3.000,00	250,00
Acqua	720,00	60,00
TARI	425,00	35,00
Spese per assistenza figlia (dottorssa)	2.400,00	200,00
Spese per assistenza figlia (palestra per mobilità)	540,00	45,00
Spese per assistenza figlia (spese scolastiche ed altre spese)	250,00	21,00
Animale domestico	720,00	60,00
Spese telefoniche	360,00	30,00
<b>TOTALE</b>	<b>24.375,00</b>	<b>2.031,00</b>

Qualora la verifica di congruità venga effettuata con riferimento ai parametri di cui all'art. 283 CCII aumentato del canone di locazione si avrebbe:

Assegno Sociale	583,68
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE	2,04
Maggiorazione figlio disabile	0,50
Fabbisogno familiare su base mensile	1.482,55
Locazione immobile prima casa	650,00
Fabbisogno familiare su base mensile comprensivo di canone di locazione	2.132,55

Dice, infatti, l'ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.*

*Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.*

*Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).”*

Tenuto conto del nucleo familiare come quello dei ricorrenti, composto da tre persone, di cui come



detto una con una disabilità comprovata e dimostrata, soprattutto, di quanto rinveniente dai dati ISTAT, si può ritenere che, le spese sostenute del nucleo familiare sono più che congrue anzi anche inferiori al necessario fabbisogno.

Dai dati aggiornati al 2023 dall'ISTAT, risulta quanto segue:

PROSPETTO 5. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPOLOGIA FAMILIARE. Anno 2023, valori stimati in euro	
DIVISIONE DI SPESA	Coppia con 1 figlio
<b>SPESA MEDIANA MENSILE</b>	<b>2.948,59</b>
<b>SPESA MEDIA MENSILE</b>	<b>3.404,61</b>
<b>Prodotti alimentari e bevande analcoliche</b>	<b>673,92</b>
<b>Non alimentare</b>	<b>2.730,69</b>
Bevande alcoliche e tabacchi	58,61
Abbigliamento e calzature	147,00
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	1.045,36
<i>Interventi di ristrutturazione</i>	47,24
<i>Affitti figurativi</i>	642,53
Mobili, articoli e servizi per la casa	134,28
Salute	134,96
Trasporti	430,96
Informazione e comunicazione	96,90
Ricreazione, sport e cultura	139,76
Istruzione	26,87
Servizi di ristorazione e di alloggio	219,51
Servizi assicurativi e finanziari	103,64
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	192,84
p.r.=persona di riferimento della famiglia.	

## BENI IMMOBILI

I sig.ri Lucchese – Apicella sono proprietari del seguente bene immobile:

Natura	Ubicazione	Cat.	Diritto	Titolare	% diritto	Foglio	Part.	R.C.
Abitazione di tipo Civile		A2	Piena Proprietà	Apicella Lucia - Lucchese Carmelo	50% cadauno	9	1413	529,70

Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 346/2024 Tribunale di Bergamo, il perito incaricato ha attribuito all'immobile dei debitori il valore di Euro 94.030.



Considerando che le procedure competitive di vendita scontano ribassi anche considerevoli e che è possibile aggiudicare anche al primo esperimento di vendita i beni ad un prezzo ridotto fino al 25% del valore di perizia, il debitore ha indicato in Euro 70.523 il valore di liquidazione dell'immobile.

## BENI MOBILI

I debitori sono proprietari delle seguenti autovetture:

	Descrizione	Targa	Anno	Diritto	Titolare	% diritto	Valore	Note
1	CITROEN M.T.M. FCHFXC GPL	██████ ██████	2010	Proprietà	Apicella Lucia	100%	1.500,00	Fermo Amministrativo Agenzia Entrate e Riscossione
2	OPEL 0G-A FL11	██████ ██████	2012	Proprietà	Lucches e Carmelo	100%	1.500,00	Fermo Amministrativo Agenzia Entrate e Riscossione

## ATTIVITÀ FINANZIARIE

I debitori sono titolari dei seguenti conti correnti postali:

	Descrizione	Istituto	Titolare del conto	Numero conto
1	CONTO CORRENTE	Poste Italiane Spa	Apicella Lucia	██████████
2	CONTO CORRENTE	Poste Italiane Spa	Lucchese Carmelo	██████████



## CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Lucchese e della Sigr.a Apicella, sono riconducibili ad una gestione dell'economia domestica strozzata dal carico di rate da dover sostenere relative alle obbligazioni sottoscritte nonché a tutte le spese per la gestione e la cura della figlia minore affetta da disabilità.

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

Nel corso dell'ultimo decennio (la nascita della figlia risale all'agosto del 2015) i debitori hanno acceso, in aggiunta al preesistente mutuo ipotecario stipulato con [REDACTED] nel 2008 per l'acquisto dell'abitazione principale, i seguenti finanziamenti per esigenze domestiche:

- nel mese di ottobre del 2014 un finanziamento con [REDACTED] con rate mensili di circa 406 Euro;
- mese di ottobre 2018 un finanziamento con [REDACTED] con rate mensili di circa 499 Euro.

Nel corso del 2019 i debitori hanno rimodulato la loro esposizione finanziaria con il supporto di [REDACTED]

- sottoscrivendo (febbraio 2019) un finanziamento chirografario di Euro 40.515 (rata mensile di Euro 507) finalizzato alla estinzione del finanziamento sottoscritto sempre con [REDACTED] nel 2014;
- rinegoziato (aprile del 2019) il mutuo ipotecario allungandone l'originaria durata residua per ottenere una riduzione della rata mensile dall'importo di Euro 811 ad Euro 605;
- sottoscrivendo (maggio 2019) un finanziamento chirografario di Euro 29.225,60 (rata mensile di Euro 324) finalizzato alla estinzione del finanziamento [REDACTED] aperto nell'ottobre del 2018;

Contestualmente alle operazioni di rinegoziazione con [REDACTED] delle pregresse posizioni, è stato sottoscritto, sempre con [REDACTED] un altro finanziamento di Euro 15.663,16 (rata mensile di Euro 87,06) finalizzato alla sottoscrizione di polizze assicurative stipulate con le compagnie [REDACTED]

[REDACTED]

Spa (intermediate dalla stessa [REDACTED]) a protezione dei finanziamenti erogati, i cui premi unici versati all'adesione ammontano a complessivi Euro 20.394.

Nel corso dell'ultimo decennio i debitori hanno anche acceso numerosi piccoli finanziamenti (principalmente nella forma di credito al consumo e di carte di credito revolving) che hanno originato piani di rientro a rate mensili di importi unitari non particolarmente significativi (inferiori a 50 Euro).

Ci si riporta alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi per rappresentare, di seguito, gli andamenti delle richieste e l'utilità delle varie posizioni debitorie sottoscritte dai ricorrenti:

*Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta,*



per ciascuno dei principali finanziamenti sottoscritti, la situazione reddituale in cui versavano i debitori alla data della sottoscrizione dei finanziamenti più rilevanti sia in termini di importo erogato che di rata.

Nel dicembre del 2008 i coniugi hanno stipulato con █████ un mutuo ipotecario trentennale, dell'importo di Euro 153.610,90, finalizzato ad estinguere il precedente mutuo ipotecario stipulato con un altro istituto di credito all'atto dell'acquisto dell'abitazione principale. La rate mensili del finanziamento ipotecario per i primi 5 anni ammontavano ad Euro 695,37 mentre il reddito medio mensile dei coniugi ammontava a circa 2.800 Euro nel 2009, a circa Euro 2.900 nel 2010 e si è attestato a circa 3.400/3.500 Euro dal 2011 al 2013. A partire dal mese di dicembre 2013 le rate mensili da piano di ammortamento sono aumentate ad Euro 751,00 ma anche il reddito medio mensile medio della coppia è aumentato arrivando a circa 4.000 Euro mensili nel 2018. Viste le difficoltà dei debitori il contratto di mutuo è stato rinegoziato nell'aprile del 2019, allungandone la durata residua fino al 2044 e diminuendo la rata mensile ad Euro 605,57.

Nel mese di febbraio 2019 è stato erogato da █████ un finanziamento chirografario cointestato di Euro 40.515,57 con rata mensile di Euro 507,76 rimborsabile in 10 anni. Al momento della stipula il reddito mensile della coppia ammontava a circa 3.900 Euro mensili. Lo scopo del finanziamento era quello di chiudere il precedente finanziamento contratto con █████ nel 2014.

Nel mese di aprile 2019 è stato erogato da █████ un finanziamento chirografario cointestato di Euro 15.663,16 con rata mensile di Euro 87,06 rimborsabile in 25 anni. Al momento della stipula il reddito mensile della coppia ammontava a circa 3.900 Euro mensili. Lo scopo del finanziamento era quello di reperire la liquidità per la stipulazione di due polizze vita.

Nel mese di maggio 2019 è stato erogato da █████ un finanziamento chirografario cointestato di Euro 29.225,60 con rata mensile di Euro 324,32 rimborsabile in 10 anni. Al momento della stipula il reddito mensile della coppia ammontava a circa █████ Euro mensili. Le somme ottenute sono state utilizzate per estinguere il finanziamento erogato nel 2014 sempre da █████

#### Finanziamento 5

Nel mese di novembre 2020 è stato erogato da █████ alla Signora Apicella Lucia un finanziamento chirografario con cessione del quinto dello stipendio di Euro 21.044,96 con rata mensile di Euro 300,00 rimborsabile in 10 anni. Al momento della stipula il reddito mensile della coppia ammontava a circa █████ Euro mensili. Le somme ottenute sono state utilizzate per rimborsare rate scadute e non corrisposte al consulente ABA di Bergamo che, per difficoltà momentanee i coniugi non erano stati in grado di pagare.

Si ricorda che il consulente ABA è l'esperto incaricato di assistere la figlia minore per le patologie



di cui già si è parlato, i cui costi mensili erano di circa euro 1.000,00.

Altra parte del finanziamento è stata devoluta alle spese di gestione parentale e familiare, nonché per il pagamento delle rate del mutuo che già iniziavano ad essere gravose visto anche la coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19.

Nel mese di febbraio 2021 è stato erogato da [REDACTED] un finanziamento chirografario cointestato di Euro 9.699,00 con rata mensile di Euro 196,20 rimborsabile in 5 anni. Al momento della stipula il reddito mensile della coppia ammontava a circa [REDACTED] Euro mensili.

Nel mese di marzo 2023 è stato erogato da [REDACTED] alla Signora Apicella Lucia un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di Euro 15.000,00 con rata mensile di Euro 250,00 della durata di 5 anni. Al momento della stipula il reddito mensile della coppia ammontava a circa [REDACTED] Euro mensili.

È di tutta evidenza che, vista la presenza di un doppio reddito, i sig.ri Apicella – Lucchese hanno avuto accesso al credito facilmente da parte degli istituti di credito, senza valutare e/o considerare la situazione di perdurante difficoltà in cui versavano.

Ad oggi, mensilmente, i ricorrenti hanno e/o avrebbero avuto le seguenti rate mensili (se non avessero sospeso alcune per difficoltà come, ad esempio, il pagamento del mutuo):

- euro 605,00 rata mutuo ipotecario [REDACTED]
- euro 507,00 rata finanziamento [REDACTED]
- euro 324,00 finanziamento [REDACTED]
- euro 87,06 [REDACTED]
- euro 123,00 [REDACTED]
- euro 100,00 [REDACTED]
- euro 196,00 [REDACTED]
- euro 300,00 [REDACTED]
- euro 250,00 [REDACTED] Cessione del quinto dello stipendio

per **un totale mensile di rate rinvenienti da finanziamenti e/o mutui pari ad euro 2.495,06 ed il tutto a fronte di un reddito familiare medio pari ad euro 3.600,00.**

Questo significa che al nucleo familiare dei ricorrenti, che hanno dimostrato di avere oltre 2.500,00 euro di spese mensili oltre tutti i costi extra rinvenienti dalla gestione della minore disabile, residuavano circa 1.000,00 euro per far fronte a tutte le spese.



Da qui rinviene la grave difficoltà dei ricorrenti che, avendo richiesto per concrete necessità di sovraindebitamento vari finanziamenti che potessero aiutarli a sostenere le rate mensili oltre che le spese, si son trovati a non poter più fronteggiare tutti i costi rinvenienti dalle rate a scadere.

Un ulteriore aspetto da dover considerare è il seguente.

Il sig. Lucchese è stato assunto nell'aprile 2021 dalla società dove attualmente è dipendente con contratto a tempo indeterminato, [REDACTED]

Prima di essere assunto dalla attuale società era lavoratore dipendente di altra società che per difficoltà aziendali optava per azioni di messa in cassa integrazione e riassunzioni periodiche che hanno causato gravi difficoltà al Lucchese, il quale non ha potuto contare sempre sullo stesso stipendio mensile ma su entrate altalenanti che non creavano basi solide per il pagamento delle obbligazioni contratte.

Si riporta uno stralcio dell'estratto conto contributivo da cui si evince quanto affermato

Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione		Retribuzione o reddito	Azienda	Note
Dal	Al		al diritto e al calcolo		Euro		
01/01/2012	31/08/2012	Lavoro dipendente	sett.	35	35,000	[REDACTED]	
01/09/2012	31/12/2012	Lavoro dipendente	sett.	19	19,000	[REDACTED]	
01/01/2013	31/08/2013	Lavoro dipendente	sett.	35	35,000	[REDACTED]	
01/09/2013	31/12/2013	Lavoro dipendente	sett.	18	18,000	[REDACTED]	
01/01/2014	31/12/2014	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	[REDACTED]	
01/01/2015	31/12/2015	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	[REDACTED]	
01/01/2015	31/12/2015	Paternita' obbligatoria	sett.	0	0,000	[REDACTED]	
01/01/2016	31/12/2016	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	[REDACTED]	
01/01/2017	31/12/2017	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	[REDACTED]	
01/01/2018	01/06/2018	Lavoro dipendente	sett.	22	22,000	[REDACTED]	
04/06/2018	31/12/2018	Lavoro dipendente	sett.	30	30,000	[REDACTED]	
04/06/2018	31/12/2018	Maternita' e congedi	sett.	1	1,000	[REDACTED]	
01/01/2019	31/12/2019	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	[REDACTED]	
01/01/2019	31/12/2019	Congedi/permessi ad int.	sett.	0	0,000	[REDACTED]	
01/01/2019	31/12/2019	Malattia/infort.(ad int)	sett.	0	0,000	[REDACTED]	
01/01/2020	31/12/2020	Lavoro dipendente	sett.	51	51,000	[REDACTED]	
01/01/2020	31/12/2020	Congedi/permessi ad int.	sett.	0	0,000	[REDACTED]	
01/01/2020	31/12/2020	Malattia/infort.(ad int)	sett.	0	0,000	[REDACTED]	
01/01/2020	31/12/2020	Malattia/infort.(ad int)	sett.	0	0,000	[REDACTED]	
01/01/2020	31/12/2020	Cassa integrazione ord.	sett.	2	2,000	[REDACTED]	
01/01/2021	19/04/2021	Lavoro dipendente	sett.	16	16,000	[REDACTED]	
01/01/2021	19/04/2021	Congedi/permessi ad int.	sett.	0	0,000	[REDACTED]	
19/04/2021	31/12/2021	Lavoro dipendente	sett.	37	37,000	[REDACTED]	
01/01/2022	31/12/2022	Lavoro dipendente	sett.	52	52,000	[REDACTED]	
01/01/2022	31/12/2022	Malattia/infort.(ad int)	sett.	0	0,000	[REDACTED]	



## ELENCO CREDITORI

### IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento degli istanti, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere, ai fini del sovraindebitamento, non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. “il consumatore non può accedere alla procedura di sovra indebitamento [...] ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, mala fede o frode”.

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: “*la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti*”, mentre sussiste colpa grave: “*quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa*”.

I ricorrenti non hanno contratto assolutamente le proprie obbligazioni né con malafede né tantomeno con colpa grave.

Si riporta l'analisi fatta dal [REDACTED] ella ricerca e valutazione del passivo dei ricorrenti e di seguito si riporta quanto da quest'ultimo sintetizzato nella propria Relazione Particolareggiata:

Le posizioni debitorie complessive vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra “spese in prededuzione”, “debiti ipotecari”, “debiti privilegiati” e “debiti chirografari”.

### Tabella 1 – elenco creditori



Debitore: LUCCHESI CARMELO				
Creditore	Codice fiscale	PEC	Importo debito	Titolo di prelazione
			6.750,00	prededuzione
			222,04	prededuzione
			1.700,00	privilegio
			114.379,15	privilegio ipotecario
			11.501,55	privilegio
			1.844,61	privilegio
			2.748,87	
			10.174,61	
			1.817,12	
			1.525,00	

Debitore: APICELLA LUCIA				
Creditore	Codice fiscale	PEC	Importo debito	Titolo di prelazione
			6.750,00	prededuzione
			222,04	prededuzione
			1.700,00	privilegio
			114.379,15	privilegio ipotecario
			6.261,95	privilegio
			6.446,97	
			1.817,12	
			1.525,00	
			30.253,10	
			11.400,00	

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

**Tabella 1.1 – creditori finanziari**



Debitore: LUCCHESE CARMELO							
Creditore	Data di stipula	Tipologia contratto	Debito iniziale	Rata mensile	Debito residuo	Titolo di prelazione	Note
	19/12/08	Mutuo Ipotecario	153.610,90	605,57	142.040,30	Ipoteca 1° grado	Cointestato con Apicella Lucia
	27/02/19	Finanziamento chirografario	40.515,57	507,76	86.718,00		Cointestato con Apicella Lucia
	18/04/19	Finanziamento chirografario	15.663,16	87,06			Cointestato con Apicella Lucia
	14/05/19	Finanziamento chirografario	29.225,60	324,32			Cointestato con Apicella Lucia
	04/08/21	Finanziamento chirografario	6.000,00	123,88		10.174,61	
		Cartolarizzazione debito ceduto da [REDACTED]			1.622,24		Cointestato con Apicella Lucia
		Cartolarizzazione debito ceduto da [REDACTED]			2.012,00		Cointestato con Apicella Lucia
		Cartolarizzazione debito ceduto da [REDACTED]			2.748,87		

Debitore: APICELLA LUCIA							
Creditore	Data di stipula	Tipologia contratto	Debito iniziale	Rata mensile	Debito residuo	Titolo di prelazione	Note
	19/12/08	Mutuo Ipotecario	153.610,90	605,57	142.040,30	Ipoteca 1° grado	Cointestato con Lucchese Carmelo
	27/02/19	Finanziamento chirografario	40.515,57	507,76	86.718,00		Cointestato con Lucchese Carmelo
	18/04/19	Finanziamento chirografario	15.663,16	87,06			Cointestato con Lucchese Carmelo
	14/05/19	Finanziamento chirografario	29.225,60	324,32			Cointestato con Lucchese Carmelo
	16/03/23	Mutuo rimborsabile con delegazione di pagamento	11.482,79	250,00		11.400,00	
	04/02/21	Finanziamento chirografario	9.699,00	196,20	9.253,10		



	24/11/20	Finanziamento chirografario con cessione del quinto	21.044,96	300,00	21.000,00	Cessione del quinto dello stipendio
		Cartolarizzazione debito ceduto da [REDACTED]			1.622,24	Cointestato con Lucchese Carmelo
		Cartolarizzazione debito ceduto da [REDACTED]			2.012,00	Cointestato con Lucchese Carmelo
		Cartolarizzazione debito ceduto da [REDACTED]			6.446,97	

Si riporta di seguito una ulteriore tabella di dettaglio dei debiti tributari:

**Tabella 1.2 – debiti tributari**

<b>Debitore: LUCCHESE CARMELO</b>			
<b>Creditore</b>	<b>Ente impositore</b>	<b>Residuo debito</b>	<b>Titolo di prelazione</b>
Agenzia delle Entrate	Agenzia Entrate e Riscossione	6.531,13	Privilegio ex art. 2778 grado 18
Agenzia delle Entrate	Agenzia Entrate e Riscossione	273,50	
Regione Lombardia	Agenzia Entrate e Riscossione	585,87	Privilegio ex art. 2778 grado 20
Regione Lombardia	Agenzia Entrate e Riscossione	82,15	
Comuni vari per contravvenzioni stradali	Agenzia Entrate e Riscossione	3.416,66	
Agenzia Entrate e Riscossione	Agenzia Entrate e Riscossione	612,24	
Regione Lombardia	Regione Lombardia	1.486,08	Privilegio ex art. 2778 grado 20
Regione Lombardia	Regione Lombardia	358,53	

<b>Debitore: APICELLA LUCIA</b>			
<b>Creditore</b>	<b>Ente impositore</b>	<b>Residuo debito</b>	<b>Titolo di prelazione</b>
Comune di Taranto per tassa rifiuti	Agenzia Entrate e Riscossione	1.642,23	Privilegio ex art. 2778 grado 20
Comune di Taranto per tassa rifiuti	Agenzia Entrate e Riscossione	489,39	
Consorzio di Bonifica	Agenzia Entrate e Riscossione	120,17	priv. Speciale ex art. 2775
Consorzio di Bonifica	Agenzia Entrate e Riscossione	4,60	
Regione Lombardia	Agenzia Entrate e Riscossione	836,58	Privilegio ex art. 2778 grado 20
Regione Lombardia	Agenzia Entrate e Riscossione	217,55	
Comuni vari per contravvenzioni stradali	Agenzia Entrate e Riscossione	2.331,44	
Agenzia Entrate e Riscossione	Agenzia Entrate e Riscossione	619,99	

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente



riepilogate e distinte per grado di privilegio:

Tabella 1.3 – graduazione

Debitore: LUCHESE CARMELO						
Creditore	Residuo debito	Titolo di prelazione	Predeuzione	Priv. Ipotecario	Privilegio	Chirografario
	6.750,00		6.750,00			
	222,04		222,04			
	1.700,00				1.700,00	
	71.020,15	Ipoteca di 1° grado		71.020,15		
	43.359,00					43.359,00
	6.531,13	Privilegio ex art. 2778 grado 18			6.531,13	
	585,87	Privilegio ex art. 2778 grado 20			585,87	
	4.384,55					4.384,55
	1.486,08	Privilegio ex art. 2778 grado 20			1.486,08	
	358,53					358,53
	2.748,87					2.748,87
	10.174,61					10.174,61
	811,12					811,12
	1.006,00					1.006,00
SPA	1.525,00					1.525,00

Debitore: APICELLA LUCIA						
Creditore	Residuo debito	Titolo di prelazione	Predeuzione	Priv. Ipotecario	Privilegio	Chirografario
	6.750,00		6.750,00			
	222,04		222,04			
	1.700,00				1.700,00	
	71.020,15	Ipoteca di 1° grado		71.020,15		
	43.359,00					43.359,00
	120,17	Priv. Speciale ex art. 2775			120,17	



████	2.478,81	Privilegio ex art. 2778 grado 20			2.478,81	
████	3.662,97					3.662,97
██████████	6.446,97					6.446,97
██████████████	811,12					811,12
██████████████ ██████	1.006,00					1.006,00
██████████████ ██	1.525,00					1.525,00
██████████████	30.253,10					30.253,10
██████████████	11.400,00					11.400,00

### ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, i, non risultano atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

### PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Con la proposta formulata dai sigg.ri Lucchese - Apicella, in ottemperanza all'art. 66 e succ. del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

**Con la proposta avanzata i ricorrenti mettono a disposizione del ceto creditorio Euro € 114.050,83 onnicomprensivi, di cui euro 19.220,28 immediatamente all'omologa del piano, rinvenienti dal TFR prontamente liquidabile della sig.ra Apicella, ed i residui 94.830,55 in rate continue e contanti di euro 850,01 cada una.**

Il regolare ed integrale pagamento del piano come proposto è garantito dal reddito dei ricorrenti,.



La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

Debitore: APICELLA LUCIA							
Creditore	Importo debito	Titolo di prelazione	% soddisfazione	Debito residuo proposto	Ill'omologa	Rateizzato	Importo rata
	6.750,00	prededuzioni	100,00%	6.750,00	3.500,00	3.250,00	29,87
	222,04	prededuzioni	100,00%	222,04	222,04	0,00	0,00
	1.700,00	prededuzioni	100,00%	1.700,00	850,00	850,00	7,81
	2.000,00	prededuzioni	100,00%	2.000,00	1.000,00	1.000,00	9,19
	28.077,35	ipotecario	109,71%	30.803,66	0,00	30.803,66	283,06
	42.942,65	ipotecario	8,00%	3.435,41	0,00	3.435,41	31,57
	120,17	priv. spe. - 4 imm	100,00%	120,17	40,06	80,11	0,06
	2.478,81	priv. gen. - 20 gen	100,00%	2.478,81	826,27	1.652,54	15,19
	3.662,97	chirografari	8,00%	293,04	97,68	195,36	1,80
	43.359,00	chirografari	8,00%	3.468,72	1.156,24	2.312,48	21,25
	6.446,97	chirografari	8,00%	515,76	171,92	343,84	3,16
	811,12	chirografari	8,00%	64,89	21,63	43,26	0,40
	1.006,00	chirografari	8,00%	80,48	26,83	53,65	0,49
	1.525,00	chirografari	8,00%	122,00	40,67	81,33	0,75
	21.000,00	chirografari	8,00%	1.680,00	560,00	1.120,00	10,29
	11.400,00	chirografari	8,00%	912,00	304,00	608,00	5,59
	9.253,10	chirografari	8,00%	740,25	246,75	493,50	4,53
	<b>182.755,18</b>			<b>55.387,22</b>	<b>9.064,08</b>	<b>46.323,15</b>	<b>425,01</b>
Debitore: LUCHESE CARMELO							
	6.750,00	prededuzioni	100,00%	6.750,00	3.500,00	3.250,00	28,48
	222,04	prededuzioni	100,00%	222,04	222,04	0,00	0,00
	1.700,00	prededuzioni	100,00%	1.700,00	850,00	850,00	7,45
	2.000,00	prededuzioni	100,00%	2.000,00	1.000,00	1.000,00	8,76
	28.077,35	ipotecario	109,71%	30.803,66	0,00	30.803,66	269,89
	42.942,65	ipotecario	8,00%	3.435,41	0,00	3.435,41	30,10
	6.531,13	priv. gen. - 18 gen	100,00%	6.531,13	2.177,04	4.354,09	38,15
	585,87	priv. gen. - 20 gen	100,00%	585,87	195,29	390,58	3,42
	1.486,08	priv. gen. - 20 gen	100,00%	1.486,08	495,36	990,72	8,68
	43.359,00	chirografari	8,00%	3.468,72	1.156,24	2.312,48	20,26
	4.384,55	chirografi	8,00%	350,76	116,92	233,84	2,05
	2.748,87	chirografi	8,00%	219,91	73,30	146,61	0,17
	10.174,61	chirografi	8,00%	813,97	271,32	542,65	1,28
	358,53	chirografi	8,00%	28,68	9,56	19,12	4,75



	811,12	chirografi	8,00%	64,89	21,63	43,26	0,38
	1.006,00	chirografi	8,00%	80,48	26,83	53,65	0,47
	1.525,00	chirografi	8,00%	122,00	40,67	81,33	0,71
<b>TOTALE</b>	<b>154.662,80</b>			<b>58.663,61</b>	<b>10.156,20</b>	<b>48.507,41</b>	<b>425,00</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>337.417,98</b>			<b>114.050,83</b>	<b>19.220,28</b>	<b>94.830,55</b>	<b>850,01</b>
---------------------------	-------------------	--	--	-------------------	------------------	------------------	---------------

Considerato che il reddito mensile attuale medio è di circa euro 3.600,00 e che le spese mensili secondo quanto previsto dall'ISTAT senza considerare il canone di locazione ammontano a circa euro 2.750,00, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste.

### **SULLA MERITEVOLEZZA e SULLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Prevede l'art 68 co. 7 che: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura i debitori **mettono a disposizione dei creditori tutti, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione degli immobili e, per di più, è previsto il pagamento del creditore ipotecario in misura maggiore di quanto recupererebbe da un'ipotetica vendita coattiva.**

Questo perché, come è noto, nelle procedure esecutive immobiliari vi è una immediata riduzione anche al primo esperimento di vendita del 25%, la c.d. “offerta minima”, che va a sottostimare la valutazione dell'immobile.



Ricordiamo che l'immobile di proprietà dei coniugi è stato periziato dal CTU in euro 94.030,00 per cui l'offerta minima di partenza del bene all'asta sarà pari ad euro 70.522,00.

Quindi i ricorrenti non solo stanno garantendo un importo più alto di soddisfo al creditore ipotecario ma garantiscono una parte importante di soddisfo anche ai creditori chirografari che, in caso di espropriazione non verrebbero mai soddisfatti.

Per di più, ulteriori e probabili ribassi porterebbero a non avere alcuna soddisfazione per i creditori dalla vendita del bene, neppure per il creditore ipotecario.

**Il Tribunale di Trani si è già espresso per quanto riguarda la c.d. alternativa liquidatoria e l'andamento delle procedure espropriative e, in tal senso difatti, l'Ill.mo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: “... quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato.”**

## **DURATA DEL PIANO**

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di



tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03- 07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che è in linea con la durata del residuo mutuo (residuavano 20 anni) ed è compatibile con l'età del proponente.

**A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'Ill.mo Tribunale di Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che:** *“In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto*



*che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.”*

\*\*\*

Per tutto quanto sopra, i sig.ri LUCCHESI CARMELO ed APICELLA LUCIA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

### RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale di Bergamo affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato dott. [REDACTED]
- 2) **Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Bergamo e rubricata al numero generale R.G.ES. 346/2024**
- 3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 4) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 5) Sospendere qualsiasi trattenuta sulle buste paga dei ricorrenti sia volontarie che obbligatorie come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni dello stipendio, delega di pagamento, pignoramento etc;
- 6) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in



prededuzione, e specificatamente:

- a. O.C.C. dell'ODCEC di Bergamo;
- b. Avv. [REDACTED] uale Advisor;
- c. Arch. [REDACTED]

- 7) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

### DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad € **337.417,98**.

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

## SECONDA SEZ. CIVILE

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA Maria Magrì

R.G. 201-1/2025 P.U.

**“INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL  
CONSUMATORE FAMILIARE EX ART. 66 E SEGUENTI CCII”****Formulata da**

il Sig. **Lucchese Carmelo**, nato a Taranto il 09.08.1968, [REDACTED]  
n. 7, codice fiscale LCCCML68M09A049L e la Sig.ra **Apicella Lucia**, nata a Taranto il 05.10.1971,  
[REDACTED], codice fiscale PCLLCU71R45L049V, elettivamente  
domiciliati in [REDACTED]  
[REDACTED], dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, Pec:  
[REDACTED]

## PREMESSO CHE

in data 28 maggio 2025 il Sig. Lucchese Carmelo e la Sig.ra Apicella Lucia hanno depositato il ricorso  
per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII;

- la S.V. ha emesso, in data 29 maggio 2025, il decreto notificato allo scrivente.

\*\*\*

Per tutto quanto esposto in premessa, si rendono necessarie le seguenti integrazioni, assunte d'intesa  
con il Gestore della Crisi [REDACTED]

\*\*\*

**Sulla valutazione dell'attivo patrimoniale dei ricorrenti al fine di valutare la proposta da  
sottoporre ai creditori**

Come detto nel ricorso già in atti, l'unica fonte di reddito del nucleo familiare è costituita dal reddito  
di lavoro dipendente che entrambi i debitori percepiscono.



Il Sig Lucchese Carmelo, ad oggi, ha un contratto di lavoro come impiegato con una retribuzione media mensile netta di circa euro [REDACTED] Euro mensili.

La Sig.ra Apicella Lucia ad oggi, ha un contratto di lavoro come operaia con una retribuzione media mensile netta di circa euro [REDACTED] Euro mensili.

Per tale ragione si ottiene che il reddito mensile medio sul quale il nucleo familiare può contare per sostenere le spese personali è pari ad euro [REDACTED] mensili.

Si evidenzia che, oltre al reddito di lavoro dipendente, il nucleo familiare beneficia di una entrata mensile media di Euro [REDACTED] erogata dall'INPS a titolo di assegno unico per figli con disabilità.

Per quanto concerne l'attivo immobiliare, invece, ci si rifà alla perizia estimativa redatta dal professionista incaricato nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare R.G.Es. n. 346/2024.

**Il perito incaricato ha attribuito agli immobili dei debitori il valore di Euro 94.030,00.**

È chiaro che, nella quantificazione del *quantum* da proporre ai creditori, l'importo di partenza considerato è stato questo.

I ricorrenti, inoltre, sono proprietari di due autovetture:

I debitori sono proprietari delle seguenti autovetture:

	Descrizione	Targa	Anno	Diritto	Titolare	% diritto
1	CITROEN M.T.M. FCHFXC GPL	[REDACTED]	2010	Proprietà	Apicella Lucia	100%
2	OPEL 0G-A FL11	[REDACTED]	2012	Proprietà	Lucchese Carmelo	100%

Entrambe le autovetture non hanno alcun valore, avendo una oltre 15 anni e l'altra 13 anni.

\*\*\*

Alla luce del patrimonio innanzi detto, e richiamando interamente il ricorso già presente in atti, si formula di seguito una proposta di ristrutturazione dei debiti.

Si precisa che l'integrazione della proposta è stata concordata con il Gestore della Crisi.



In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, i debitori propongono un piano che si sviluppa su un arco temporale di 10 anni e 1 mese che prevede, a fronte del mantenimento in capo agli attuali proprietari dell'unico immobile di proprietà e la messa a disposizione del ceto creditorio dell'importo del TFR fino all'ammontare complessivo netto di Euro 21.000,00,

- il soddisfacimento integrale delle spese di procedura;
- il soddisfacimento integrale dei creditori con privilegio generale;
- il soddisfacimento del creditore ipotecario nei limiti dell'importo ricavabile dalla liquidazione del bene, mediante il pagamento della somma mensile di complessivi Euro 726,17;
- il soddisfacimento dei creditori chirografari ab origine e del creditore ipotecario degradato per incapienza nella misura del 15%.

Debitore: APICELLA LUCIA							
Creditore	Importo debito	Titolo di prelazione	% soddisfacimento	Debito residuo proposto	All'Omologa	Rateizzato	Importo rata
	6.750,00	prededuzioni	100,00%	6.750,00	3.500,00	3.250,00	26,98
	222,04	prededuzioni	100,00%	222,04	222,04	0,00	0,00
	1.700,00	prededuzioni	100,00%	1.700,00	850,00	850,00	7,06
	2.000,00	prededuzioni	100,00%	2.000,00	0,00	2.000,00	16,60
B	40.050,05	ipotecario	109,71%	43.938,92	0,00	43.938,92	364,70
B	30.970,10	chirografari	15,00%	4.645,51	0,00	4.645,51	38,56
	120,17	priv. spe. - 4 imm	100,00%	120,17	40,06	80,11	0,66



	2.478,81	priv. gen. - 20 gen	100,00%	2.478,81	826,27	1.652,54	13,72
	3.662,97	chirografari	15,00%	549,45	183,15	366,30	3,04
	43.359,00	chirografari	15,00%	6.503,85	2.167,95	4.335,90	35,99
	6.446,97	chirografari	15,00%	967,05	322,35	644,70	5,35
	811,12	chirografari	15,00%	121,67	40,56	81,11	0,67
	1.006,00	chirografari	15,00%	150,90	50,30	100,60	0,83
	1.525,00	chirografari	15,00%	228,75	76,25	152,50	1,27
	21.000,00	chirografari	15,00%	3.150,00	1.050,00	2.100,00	17,43
	11.400,00	chirografari	15,00%	1.710,00	570,00	1.140,00	9,46
	9.253,10	chirografari	15,00%	1.387,97	462,66	925,31	7,68
	<b>182.755,33</b>			<b>76.625,07</b>	<b>10.361,57</b>	<b>66.263,50</b>	<b>550,00</b>
<b>Debitore: LUCCHESI CARMELO</b>							
	6.750,00	prededuzioni	100,00%	6.750,00	3.500,00	3.250,00	26,74
	222,04	prededuzioni	100,00%	222,04	222,04	0,00	0,00
	1.700,00	prededuzioni	100,00%	1.700,00	850,00	850,00	6,99
	2.000,00	prededuzioni	100,00%	2.000,00	0,00	2.000,00	16,45
DI	40.050,05	ipotecario	109,71%	43.938,92	0,00	43.938,92	361,47
O	30.970,10	chirografario	15,00%	4.645,51	0,00	4.645,51	38,22
	6.531,13	priv. gen. - 18 gen	100,00%	6.531,13	2.177,04	4.354,09	35,82
	585,87	priv. gen. - 20 gen	100,00%	585,87	195,29	390,58	3,21
	1.486,08	priv. gen. - 20 gen	100,00%	1.486,08	495,36	990,72	8,15
	43.359,00	chirografari	15,00%	6.503,85	2.167,95	4.335,90	35,67



	4.384,55	chirografi	15,00%	657,68	219,23	438,46	3,61
	358,53	chirografi	15,00%	53,78	17,93	35,85	0,29
	2.748,87	chirografi	15,00%	412,33	137,44	274,89	2,26
	10.174,61	chirografi	15,00%	1.526,19	508,73	1.017,46	8,37
	811,12	chirografi	15,00%	121,67	40,56	81,11	0,67
	1.006,00	chirografi	15,00%	150,90	50,30	100,60	0,83
	1.525,00	chirografi	15,00%	228,75	76,25	152,50	1,25
	<b>154.662,95</b>			<b>77.514,70</b>	<b>10.658,12</b>	<b>66.856,58</b>	<b>550,00</b>
	<b>337.418,28</b>			<b>154.139,77</b>	<b>21.019,69</b>	<b>133.120,08</b>	<b>1.100,00</b>

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai debitori prevede:

- l'integrale pagamento delle spese di procedura, quanto ad Euro 9.144,08 all'omologa ed il resto in rate mensili;
- l'integrale pagamento del creditore ipotecario nei limiti della capienza, in 121 rate di Euro 726,17 cadauna; si precisa che nella tabella sopra indicata, la percentuale di soddisfo del creditore ipotecario è stata indicata pari al 109,71% in quanto l'importo complessivamente restituito nell'arco di piano comprende anche gli interessi calcolati ad un tasso di poco inferiore a quello contrattuale sul capitale che sarebbe soddisfatto nell'alternativa liquidatoria;
- l'integrale pagamento del creditore con privilegio speciale immobiliare, quanto ad Euro 40,06 all'omologa e quanto ad Euro 80,11 in rate mensili
- l'integrale pagamento dei creditori con privilegio generale, quanto ad Euro 3.693,96 all'omologa e quanto ad Euro 7.387,93 in rate mensili;
- il pagamento dei creditori chirografari *ab origine* e degradati per incapacienza, nella misura dell'15%, quanto ad Euro 8.141,59 all'omologa e quanto ad Euro 25.574,21 in rate mensili.



Considerato che il reddito mensile attuale medio è di circa euro [REDACTED] e la quantificazione delle spese mensili sopra illustrata, si ritiene che gli istanti possano essere in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste.

\*\*\*

Per tutto quanto esposto, lo scrivente, nelle qualità insiste nell'accoglimento del piano di ristrutturazione dei debiti così come proposto ed integrato nel presente atto dai ricorrenti e rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato dott. [REDACTED] ed integrata;
- 2) **Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Bergamo e rubricata al numero generale R.G.ES. 346/2024**
- 3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 4) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 5) Sospendere qualsiasi trattenuta sulle buste paga dei ricorrenti sia volontarie che obbligatorie come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni dello stipendio, delega di pagamento, pignoramento etc;
- 6) Sospendere il fermo amministrativo iscritto sull'autovettura del sig. Lucchese Carmelo targata [REDACTED] e sospendere il fermo amministrativo iscritto sull'autovettura della sig.ra Apicella Lucia targata [REDACTED]
- 7) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione, e specificatamente:
  - a. O.C.C. dell'ODCEC di Bergamo;



b. [REDACTED]

c. [REDACTED]

**8)** Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

Con osservanza:

Trani/Bergamo, data del deposito

[REDACTED]

